



COMUNE DI
MISANO DI GERA D'ADDA

Provincia di Bergamo – Regione Lombardia

ORDINANZA

Oggetto: **PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2010.**

IL SINDACO

Premesso che:

- è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

- il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

- il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione Medico della Asl della Provincia di Bergamo, con propria nota pervenuta in data 02 marzo 2007 n° E0019357 P.G., ha inviato una relazione sulla problematica e proposto all'Amministrazione Comunale l'adozione di provvedimenti amministrativi atti a contenere il fenomeno infestante ;

- l'Amministrazione Comunale ha avviato lo studio finalizzato all'adozione di tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

- la nota della Asl della Provincia di Bergamo, definisce comunque trascurabili, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes albopictus*, mentre la sua infestazione, per le specifiche caratteristiche biologiche, nonché considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare i provvedimenti proposti dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione Medico della Asl della Provincia di Bergamo, con la citata nota pervenuta in data 02 marzo 2007 n° E0019357 P.G. ;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;
Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;
Visto il Regolamento Locale d'igiene;
Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;
Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Visto l'art. 22 dello Statuto Comunale;
Visto il parere espresso dal competente Dirigente

ORDINA

a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali di:

- **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; tali prescrizioni non si applicano alle ovotrappole gestite dal Comune e dall'ASL per il monitoraggio dell'infestazione;
- **introdurre** nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- **introdurre** nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori (es. pesci rossi) ;
- **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

ORDINA ALTRESI'

A) ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

B) ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:

- **curare** la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnanti d'acqua;
- **eliminare** le eventuali sterpaglie;

C) a tutti i conduttori di orti di:

- **privilegiare** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

D) ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- **adottare** tutti i provvedimenti atti a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

E) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere** alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione ;

F) ai responsabili dei cantieri :

- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

I soggetti pubblici e privati , fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo 1 Aprile - 31 Ottobre 2010, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinentziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

Le imprese di cui alla Legge 25.1.1994, n. 82 e al DM 7.7.1997, n.274, nel periodo 1 Aprile – 31 Ottobre 2010 sono temporaneamente esentate dall'obbligo della preventiva notifica all'ASL degli interventi di disinfestazione in generale.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

Sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le sanzioni previste ai trasgressori, il Servizio di Polizia Locale e il personale della ASL di Bergamo (Dipartimento di Prevenzione);

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento, nonché, laddove individuabili, comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Il Sindaco
F.to(Dott.ssa PIROVANO Daisy)